

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -

Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -

Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. consigliere -

Dott. Fabio MAZZA - Consigliere -

Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.B. elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 25,  
presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CONSOLINI, che lo difende  
unitamente all'avvocato FRANCESCO FALVO D'URSO, giusta delega in  
atti;

- ricorrente -

contro

F.M., F.P., P.P., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALARIA  
290, presso lo studio dell'avvocato CARLO DI MARCANTONIO, che li  
difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1997/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione

Il civile emessa il 20/4/1999, depositata il 22/06/99; RG. 343/1996;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/10/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;

udito l'Avvocato CONSOLINI MASSIMO;

udito l'Avvocato DI MARCANTONIO CARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

## **Fatto**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. G.DP. ed i figli P.e F., venditori di un immobile in Roma, che era loro pervenuto per successione per un mezzo, e F.M. acquirente dello stesso immobile, con atto del 21 febbraio 1992, hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Roma G.B., chiedendo che, in confronto del convenuto, fosse dichiarata illegittima l'iscrizione della separazione dei beni ereditari, effettuata dal convenuto presso la conservatoria delle ipoteche.

Il convenuto si è costituito nel giudizio ed ha sostenuto: che l'iscrizione era legittima, sia perché avvenuta in conseguenza della vendita ereditaria, sia perché il termine per la separazione è ordinario e non decadenza. Il G.B., ha soggiunto che i contraenti avevano intesa escluderlo dalla comunione con la sorella P.P. dante causa dei DP., dei beni ereditari, ed ha proposto domanda riconvenzionale, volta a conseguire la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di compravendita, che gli attori avevano stipulato e della divisione dei beni ereditari.

2. Il tribunale ha accolto la domanda degli attori, dichiarando che G.B., era decaduto dal diritto di separazione dei beni per tardivo esercizio, ed ha rigettato la domanda riconvenzionale.

La decisione è stata impugnata da G.B., sia in punto di tardività della separazione dei beni ereditari, sia in punto di rigetto della domanda riconvenzionale.

3. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 giugno 1999, ha confermato la decisione di primo grado.

La Corte ha affermato che il termine per l'esercizio del diritto di separazione è di decadenza e che, quindi, l'appellante aveva perduto il corrispondente diritto. Quanto all'azione revocatoria proposta, ha dichiarato che non ricorrevano gli elementi della denunciata frode al creditore, perché G.B., era soggetto all'espropriazione forzata promossa dal terzo acquirente, creditore ipotecario.

4. G.B., ha proposto ricorso per cassazione.

F.M., F.P., P.P., e G.P. hanno resistito con controricorso.

## **Diritto**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il primo motivo del ricorso è rivolto contro la dichiarazione di avvenuta decadenza dall'azione di separazione.

G.B., premesso che l'erede può conseguire la separazione dei beni del de cuius anche accettando l'eredità con il beneficio dell'inventario nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, ripete in questa sede la tesi che l'iscrizione ipotecaria era avvenuta prima della trascrizione dell'atto di vendita P. - M., la quale non aveva effetto per il principio di anteriorità dell'iscrizione ipotecaria. In subordine, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 cod. civ., sia per il fatto che la norma fa decorrere il termine per l'esercizio del diritto di separazione dall'apertura della successione e non dalla conoscenza della morte del de cuius, sia perché attua una disparità di trattamento tra gli eredi del defunto ed i creditori o i legatari, in quanto i primi possono accettare l'eredità in un termine enormemente maggiore di quello indicato per la separazione dei beni ereditari: censura di violazione degli artt. 516 e 518 e 2644 cod. civ., dell'art. 152 cod. proc. civ. e degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nonché difetto di motivazione.

Il motivo non è fondato.

1. 1. La separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede è istituito posto a tutela dei creditori del primo. Essa, infatti, persegue lo scopo di assicurare il soddisfacimento, con i beni del defunto, dei creditori di lui e dei legatari che l'hanno esercitata, a preferenza dei creditori dell'erede: art. 512, primo comma, cod. civ.

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato al competente ufficio delle ipoteche. L'iscrizione si esegue nello stesso modo stabilito per le ipoteche, dichiarando che essa avviene a titolo di separazione dei beni: art. 518, primo comma, cod. civ., ma è stabilito che le iscrizioni a titolo di separazione, se eseguite in tempi diversi prendono tutte grado dalla prima (secondo comma della norma). Nel resto, all'iscrizione in separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche (terzo comma).

Tra le condizioni per l'esercizio del diritto, vi è quella che esso deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione (art. 516 cod. civ.), per evitare la condizione di incertezza nella quale si verrebbero a trovare i terzi in ordine all'efficacia dei loro acquisti.

1. 2. I caratteri dell'istituto, fin qui descritti, consentono di tenere distinta la separazione dei beni del de cuius dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

L'articolo 490, secondo comma n. 3) cod. civ., in primo luogo, dispone che i creditori del defunto ed i legatari, se vogliono conservare la preferenza sui beni ereditari rispetto ai creditori dell'erede, non sono dispensati, nel caso in cui l'erede decada dal beneficio dell'inventario ovvero vi rinuncia, dal chiedere la separazione dei beni. Ne discende che, sebbene i creditori del defunto ricevano dall'accettazione beneficiata dell'eredità un vantaggio analogo a quello conseguente alla separazione dei beni, i due istituti si differenziano nettamente, sia con riferimento ai soggetti che possono farvi ricorso, sia per quanto riguarda i termini, le condizioni, le modalità e la configurazione dei corrispondenti esercizi.

Con riferimento all'attuazione, inoltre, la separazione dei beni ereditari fa nascere un diritto reale di garanzia, molto vicino a quello dell'ipoteca, in favore dei creditori del defunto. L'accettazione con beneficio d'inventario, come alternativa che l'ordinamento propone al chiamato all'eredità, invece, persegue il diverso effetto di consentire all'erede beneficiario, cui l'istituto si rivolge, di non essere tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti: art. 490, secondo comma n. 2) cod. civ.

Infine, mentre al beneficio d'inventario, che tutela l'interesse dell'erede a non rispondere dei debiti ereditari oltre il valore dell'eredità, si ricorre qualora il patrimonio ereditario sia in condizione deficitaria, la separazione dei beni rileva nella diversa situazione di passività del patrimonio personale dell'erede.

2. Le differenze ora indicate consentono di superare le critiche contenute nel motivo che si sta esaminando e l'eccezione d'incostituzionalità in esso proposta.

2. 1. La sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine per l'esercizio dell'azione di separazione, invocata da G.B., dalla data dell'apertura della successione, perché in questo senso depone la lettera dell'art. 516 citato.

Se ne ricava che la tesi del ricorrente, che il termine doveva decorrere dall'iscrizione ipotecaria, non solo è contraria al dato normativo e contiene una contraddizione in termini, ma svuota la funzione acceleratoria del termine per la separazione; funzione questa, che è posta a tutela della certezza degli acquisti dei terzi acquirenti, la cui efficacia dipenderebbe solo dalla scelta del creditore dell'eredità di iscrivere la separazione dei beni ereditari secondo la sua convenienza.

S'intende dire che G.B., non può pretendere che la decorrenza della separazione dei beni ereditari sia fissata alla data della sua iscrizione all'ufficio delle ipoteche, avvenuta oltre dieci anni dopo la morte della comune dante causa, come si ricava dallo svolgimento dei fatti indicati nella sentenza impugnata.

Il problema della natura perentoria o ordinatoria del termine di tre mesi indicato nell'art. 516 citato, inoltre, è mal posto, perché è chiaro nella norma che si tratta di termine di decadenza, giacché volto al conseguimento di un beneficio, per il quale i termini sono sempre perentori.

2. 2. La differenza tra la disciplina della separazione dei beni del defunto e quella dell'accettazione beneficiata dell'eredità comportano che l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 516 cod. civ. è manifestamente infondata.

Il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, infatti, non può essere invocato mettendo a confronto situazioni giuridiche sostanziali di verse nei presupposti e nelle finalità.

Sul punto, si deve anche precisare che l'accettazione beneficiata dell'eredità non sempre deve avvenire nel termine decennale. Il termine decennale, infatti, vale nella sola ipotesi in cui il chiamato all'eredità non sia nel possesso dei beni ereditari, né sia stato da altri convenuto in giudizio perché dichiarare se accetta o rinuncia all'eredità; negli altri casi, il termine è assai più breve, come risulta dalla disciplina contenuta negli artt. 487 e 489 cod. civ.

L'incondizionato esercizio dei diritti, tutelato dall'art. 24 della Costituzione, inoltre, non è intaccato dalla previsione di termini di decadenza, come avviene nell'esercizio della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.

3. Il secondo motivo del ricorso si riferisce al rigetto della domanda revocatoria dell'atto di compravendita P. - M.

3. 1. G.B., sostiene che, con la compravendita dell'appartamento, era stato escluso dalla comunione dei beni ereditari e che erano provati i presupposti dell'azione, perché non vi era dubbio sul fatto che i debitori P. conoscessero il pregiudizio che l'atto di compravendita arrecava alle sue ragioni e che l'acquirente, ponendosi a fianco dei debitori, aveva dato la prova di essere consapevole di tale pregiudizio e di non essere estranea alle questioni insorte tra i P. ed il G.B., censura di violazione degli artt. 2901 e 2697 cod. civ. e difetto di motivazione.

Il motivo non è fondato.

3. 2. L'art. 2901 cod. civ. pone le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria e le indica nelle seguenti: l'esistenza di un valido rapporto di credito, come elemento costitutivo della fattispecie e come presupposto dell'azione, tra il creditore che agisce in revocatoria e debitore disponente; dall'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale del credito conseguente al compimento da parte del debitore dell'atto traslativo; dalla ricorrenza in capo al creditore ed eventualmente al terzo della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore sta diminuendo la consistenza del suo patrimonio e, quindi, le garanzie spettanti ai creditori secondo la previsione dell'art. 2740 cod. civ.

3. 3. Nella specie, gli elementi dell'azione revocatoria non sono stati provati dal G.B., sul quale incombeva il relativo onere.

Il ricorrente, infatti, non si può trincerare dietro la mera affermazione della sussistenza della conoscenza che F.M. era consapevole della frode, trattandosi di un fatto che esisterebbe per il solo fatto di essere favorevole alla parte che l'ha allegato.

Questa considerazione vale, in primo luogo, con riferimento alla posizione di creditore dell'attuale ricorrente.

In questo giudizio, infatti, egli non ha neppure allegato una situazione creditoria, tutelabile con l'azione revocatoria. Dall'allegazione dei fatti risulta, invero, solo l'esistenza di un rapporto di comunione ereditaria sull'immobile oggetto di compravendita, che non configura la posizione di creditore indicata dal citato art. 2901.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Le spese di questo giudizio possono essere compensate tra le parti.

**PQM**

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 29 ottobre 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 23 FEB. 2004.